

**REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE**

del 12 giugno 1997

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/97 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontaliere e per di più

bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 19.

## ALLEGATO

## A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

## Prodotti a base di carne

## ITALIA

← Prosciutto di Norcia (IGP)»

## AUSTRIA

← Tiroler Speck (IGP)»

## Formaggi

## AUSTRIA

← Tiroler Bergkäse (DOP)  
— Vorarlberger Alpkäse (DOP)  
— Vorarlberger Bergkäse (DOP)»

## PAESI BASSI

← Boeren-Leidse met sleutels (DOP) <sup>(1)</sup>»

## Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro)

## FRANCIA

← Miel de Sapin des Vosges (DOP)»

## Olii d'oliva

## GRECIA

← Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)  
— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (DOP) <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>»

## ITALIA

← Bruzio (DOP)  
— Cilento (DOP)  
— Colline Salernitane (DOP)  
— Penisola Sorrentina (DOP)»

## Ortofrutticoli e cereali

## GRECIA

← mele  
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (DOP)»

## FRANCIA

← Lentille verte du Puy (DOP)»

## ITALIA

← Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)»

## AUSTRIA

← Waldviertler Graumohn (DOP)»

<sup>(1)</sup> La protezione del nome «Leidse» non è richiesta.

<sup>(2)</sup> La protezione del nome «Χανίων» (Hanion) non è richiesta.

<sup>(3)</sup> La protezione del nome «Κρήτης» (Kritis) non è richiesta.